


OSSERVAZIONE N. 3C
redatta da Sig. VANZETTA Nicola
prot. n° 7111 del 30.12.2024



Art. 42 Verde privato

1. Sono zone individuate dal P.R.G. destinate al mantenimento ed alla valorizzazione del verde di pertinenza di edifici esistenti, ovvero alla salvaguardia di particolari aspetti insediativi, di elementi di particolare valenza ambientale-paesaggistica, per la tutela di peculiari direttrici visuali o emergenze paesaggistiche.

2. Nelle aree destinate a verde privato sono ammessi esclusivamente interventi sugli edifici esistenti ovvero la realizzazione di nuovi fabbricati interrati. Per gli edifici esistenti, che non abbiano carattere storico-artistico ovvero edifici storici isolati, sono consentite tutte le categorie di intervento compresa la sostituzione edilizia e la demolizione con ricostruzione. È ammesso l'ampliamento una tantum del 20% della SUN esistente I volumi accessori esistenti sul lotto possono essere demoliti e il relativo volume ed il relativo ampliamento possono essere accorpati all'edificio principale. Per gli interventi di ristrutturazione e

demolizione con ricostruzione è ammessa, per le aree prospicienti l'Avisio, la modifica anche sostanziale dell'andamento del terreno esistente al fine di riportare il piano naturale del terreno alla quota del piano superiore dell'argine esistente

3. L'aumento di volume percentuale di cui al comma precedente dovrà tener conto degli aumenti di volume eventualmente già realizzati successivamente al 19.08.1977, data di adozione del Piano di Fabbrica.

4. Per gli edifici esistenti alla data 26.03.2008 di entrata in vigore della L.P. 4 marzo 2008, n.1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 86 della L.P. 4 marzo 2008, n.1, volte a favorire la diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile, secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 del 25 giugno 2010 e n. 1427 dell'1 luglio 2011.

5. Unicamente a servizio degli edifici esistenti a prevalente carattere residenziale è ammessa la realizzazione di legnaie secondo le modalità previste dall'art. 26 del Regolamento Edilizio Comunale. Le legnaie potranno essere costruite in aderenza all'edificio principale o ad una distanza non inferiore a ml. 3,00 dall'edificio principale ed ad una distanza non inferiore a ml. 1,50 dai confini di proprietà.

6. Gli interventi previsti dai precedenti commi non sono ammessi qualora le aree a verde privato ricadano negli ambiti a pericolosità elevata o moderata, individuati dal PGUAP nella carta della Pericolosità, e per quelle ricadenti in ambiti fluviali di interesse ecologico.